



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare: 24/2019

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-2549/III.01 RE

Loro Sedi

Data.: 13 maggio 2019

Oggetto: Tassa di concessione governativa

È pervenuto quesito relativo al pagamento della tassa di concessione governativa in caso di iscrizione a seguito di trasferimento da altro Ordine.

Dopo aver consultato i consulenti di questa Federazione, facciamo presente quanto segue.

In via generale la tassa di concessione governativa è espressamente prevista dal DPR 221/50 all'articolo 8 che dispone che *La iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.*

La Tassa di Concessione Governativa è regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 il quale dispone, all'art. 1, che *"I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa"*.

L'art. 22 della su menzionata tariffa indica tra gli atti soggetti a tassa (nella misura di € 168,00) le Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa sopresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, tra le quali l'esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri.

L'art. 10 del DPR 221/50, che prevede il trasferimento ad altro ordine, dispone:

È in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'esercizio della professione.

La domanda dev'essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa dev'essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:

- a) *la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;*
- b) *la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa;*
- c) *gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli artt. 4, 14 e 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.*

Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.

Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.



Il punto centrale della questione è accertare se il trasferimento ad altra provincia configuri un'iscrizione all'albo che integri il presupposto dell'art. 22 della tariffa. La terminologia utilizzata nell'art. 10 è ambigua: da una parte si parla di "trasferimento dell'iscrizione" (e non di nuova iscrizione), dall'altra di "conseguente cancellazione da parte dell'Ordine di provenienza". Altresì dubbio è il rinvio del comma 5 dell'art. 10 alle disposizioni dei precedenti articoli (tra i quali l'art. 8 che fa riferimento espresso alla Tassa di Concessione Governativa).

Ad ogni modo si ritiene corretto ritenere che l'iscrizione per trasferimento non è una nuova iscrizione ma è conseguenza della modifica relativa alla residenza/domicilio dell'iscritto e che quindi non integri il presupposto dell'art. 22 della tariffa.

La ratio della norma è infatti quella di assoggettare ad imposta l'iscrizione ad un albo professionale che abilita il professionista all'esercizio di un'attività ed il mancato pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 641, rende inefficace l'atto (l'iscrizione) finché l'imposta non è stata pagata. Il trasferimento dell'infermiere all'albo di altra provincia non configura nessuna nuova abilitazione rispetto a quella già conseguita con l'iscrizione all'Ordine di provenienza come confermato dall'art. 13 del D.P.R. 221: "*L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltretutto nella provincia cui l'albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica...*". Il trasferimento quindi non aggiunge nulla all'abilitazione originaria e pertanto non configura presupposto di imposta.

La lettura delle circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate (che non trattano mai in modo diretto il caso in esame) conferma gli assunti di cui sopra:

- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 12 maggio 2006 tratta dell'obbligo da parte degli ingegneri di corrispondere la tassa di concessione governativa per ciascuna delle diverse sezioni in cui tale albo è suddiviso, specificando che il presupposto dell'assoggettamento è l'esercizio della specifica attività professionale (differente da sezione a sezione). La risoluzione dice testualmente: "*si precisa che l'iscrizione in ciascun settore di ogni sezione dell'albo degli ingegneri comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative poiché la stessa permette l'esercizio della specifica attività professionale*". Si conferma pertanto indirettamente che ove non sia attribuita una nuova o diversa abilitazione (come nel caso del trasferimento) la Tassa non è dovuta;
- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 18 febbraio 2014 esclude dall'assoggettamento a Tassa l'iscrizione negli elenchi dei tecnici ed esperti degli oli d'oliva in quanto tale iscrizione non abilita allo svolgimento dell'attività professionale, ribadendo pertanto il principio che l'abilitazione è il presupposto dell'assoggettamento a tassa.

In conclusione, quindi in caso di iscrizione a seguito di trasferimento da altro Ordine non è dovuto il pagamento della tassa di concessione governativa.

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli